



COMUNE DI MULAZZO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 41 del 28 settembre 2017

INDICE SOMMARIO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

INFORMAZIONI GENERALI

TITOLO I	Principi ispiratori e attribuzioni generali
TITOLO II	Composizione e durata della carica
TITOLO III	Le sedute consiliari
TITOLO IV	Temi di competenza del Consiglio
TITOLO V	Compiti del Consiglio
TITOLO VI	Collaborazione con gli organi istituzionali
TITOLO VII	Modalità di svolgimento delle elezioni
TITOLO VIII	Proclamazione degli eletti
TITOLO IX	Disposizioni finali

TITOLO I
PRINCIPI ISPIRATORI E ATTRIBUZIONI GENERALI
Articolo 1

Il CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI è un organo democratico che rappresenta tutti i giovani, residenti nel Comune di Mulazzo o frequentanti un Istituto Scolastico con sede nel territorio comunale, aventi un'età compresa tra i dieci ed i diciotto anni.

Articolo 2

Ogni membro del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Articolo 3

Il CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI ha funzioni consultive e propositive nell'ambito delle proprie competenze, elabora proposte e conduce autonomamente iniziative di particolare interesse per il mondo giovanile.

Articolo 4

Il CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI fornisce proposte ed indicazioni agli organi istituzionali locali competenti alla programmazione e gestione delle scelte politico-amministrative riguardanti il mondo giovanile nel suo complesso.

Articolo 5

Gli organi istituzionali del Comune possono chiedere pareri preventivi consultivi al CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI per le questioni inerenti all'ambito giovanile.

TITOLO II
COMPOSIZIONE E DURATA DELLA CARICA
Articolo 6

Il CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI è costituito da nove membri di età compresa tra dieci e diciotto anni di entrambi i sessi.

I consiglieri saranno eletti direttamente da giovani della stessa età residenti nel Comune di Mulazzo o frequentanti un Istituto Scolastico con sede nel territorio comunale, con le modalità di cui al successivo articolo 30.

Articolo 7

Il CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI ha durata triennale e svolge le sue funzioni sino al momento dell'insediamento del nuovo consiglio.

Articolo 8

Al raggiungimento del 18° anno di età il consigliere non decade automaticamente ma rimane in carica

fino all'elezione successiva.

Articolo 9

In caso di dimissioni di un consigliere, a questi subentra il primo dei non eletti nella lista di riferimento del dimissionario.

In mancanza di non eletti si procede ad ulteriore votazione solo nel caso in cui non sia possibile garantire una presenza almeno pari alla maggioranza assoluta del numero dei consiglieri previsto.

Articolo 10

Il Presidente e i due Vice Presidente vengono eletti, nella prima seduta, tra i membri del Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio provvede ad eleggere un nuovo Presidente. Sino a nuova nomina, le relative funzioni vengono svolte dai due Vice Presidente.

TITOLO III LE SEDUTE CONSILIARI

Articolo 11

Le sedute del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI si tengono di norma nei locali che saranno messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 12

Le sedute sono convocate dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

La prima seduta è convocata dal Sindaco (consigliere reggente per anzianità) entro quindici giorni dall'elezione.

Articolo 13

Le sedute del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI devono essere convocate almeno con cadenza trimestrale.

Ogni convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta, almeno quindici giorni prima della seduta in questione, con idonei mezzi postali o telematici.

Nella stessa devono essere esplicitati:

- data e ora;
- luogo;
- punti all'ordine del giorno;
- sottoscrizione del Presidente o di un suo Vice.

Articolo 14

Qualora un consigliere fosse impossibilitato a prendere parte ad una seduta, deve darne comunicazione al Presidente o ad un suo Vice entro dieci giorni dalla seduta mediante idonei mezzi postali o telematici.

Articolo 15

Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri.

Nessuna decisione si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

Articolo 16

Le sedute sono aperte, tenute e chiuse dal Presidente o in sua assenza da un suo Vice.

Al termine di ogni seduta deve essere redatto un verbale che deve essere firmato dal Presidente o un suo Vice e da due consiglieri.

Gli originali degli atti di convocazione e dei verbali devono essere custoditi dal Presidente, una copia degli atti di convocazione e dei verbali deve essere custodita dai Vice Presidente.

Articolo 17

Quando ricorrono particolari esigenze, il CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI può invitare alle sedute un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV TEMI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Articolo 18

I temi di competenza del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI sono:

- politica ambientale;
- sport;
- tempo libero;
- rapporti con l'associazionismo;
- cultura e spettacolo;
- pubblica istruzione;
- assistenza ai giovani ed agli anziani;
- informazione, formazione, orientamento al lavoro;
- promozione degli scambi internazionali con i comuni gemellati;

TITOLO V COMPITI DEL CONSIGLIO

Articolo 19

Il CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva sui temi di competenza indicati al precedente articolo 18.

Le proposte del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI, che presuppongono per la loro attuazione un intervento diretto o una valutazione da parte Amministrazione comunale, vengono trasmesse alla Giunta Municipale che, dopo averle esaminate, dà comunicazione del proprio parere al CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI, assumendo se del caso, il provvedimento necessario.

Articolo 20

Il Consiglio, durante la prima seduta dell'anno, deve approvare un programma nel quale verranno indicate le linee guida per l'anno in corso. Ogni programma deve essere accompagnato dal relativo budget previsionale, nell'ambito delle risorse messe a disposizione nel bilancio approvato dal Comune di Mulazzo.

Il Consiglio, al termine di ogni anno solare, deve convocare una seduta per analizzare lo stato dei lavori, i risultati conseguiti e gli eventuali scostamenti da quanto preventivato, sia in termini reali sia in termini monetari. Nella stessa seduta si procederà ad apportare eventuali modifiche al programma al fine di conseguire gli obiettivi prefissati.

TITOLO VI

COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 21

Il Consiglio e i suoi rappresentanti impostano la loro attività nel rispetto dei principi di collaborazione e coordinamento con l'Amministrazione comunale.

TITOLO VII

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Articolo 22

Sono elettori del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI i cittadini che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto dieci anni di età e non averne compiuti diciotto;
- b) essere residenti nel Comune di Mulazzo o frequentanti un Istituto Scolastico con sede nel territorio comunale.

I requisiti richiesti devono essere comprovati mediante l'esibizione della carta d'identità italiana in corso di validità o di altro documento idoneo.

Articolo 23

Sono eleggibili quali membri del CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), e b) del precedente articolo 22.

I soggetti maggiorenni:

1. devono essere inoltre in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale;
2. non devono ricoprire cariche istituzionali o di nomina istituzionale.

Tali requisiti sono verificati dalla Commissione Elettorale.

Articolo 24

Il Sindaco, con proprio decreto, indice le elezioni per la costituzione e il rinnovo del Consiglio fissando la data delle elezioni. Inoltre deve essere data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.

Articolo 25

Ciascun candidato deve appartenere ad una sola lista.

Nelle liste devono essere necessariamente indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati.

Le candidature, raccolte in liste, devono essere presentate alla Commissione elettorale, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.

Le candidature avvengono attraverso la presentazione di un modulo e della fotocopia del proprio documento di identità.

La richiesta di candidatura di soggetti minorenni deve essere sottoscritta da un genitore con allegato copia del documento di identità dello stesso.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a cinque e superiore a dieci.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

Articolo 26

L'Amministrazione Comunale adotta tutti gli strumenti atti ad informare i giovani sulle competenze affidate al Consiglio, sulla sua elezione e sul suo funzionamento.

Articolo 27

Il seggio o i seggi elettorale/i, nominato/i dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 32, è/sono costituito/i da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Il/i seggio/i elettorale/i rimane/rimangono aperto/i nei giorni e negli orari stabiliti nel decreto sindacale di indizione delle elezioni e può/possono essere itinerante/i.

Articolo 28

Lo scrutinio dei voti avviene al termine della consultazione senza interruzione. Di tutte le operazioni elettorali sarà redatto apposito verbale.

Articolo 29

L'organizzazione delle elezioni, la costituzione e l'allestimento dei seggi, le operazioni di voto e di scrutinio saranno gestite dalla Commissione elettorale.

Articolo 30

La scheda elettorale conterrà lo spazio necessario ad assegnare la preferenza al candidato prescelto: essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

Gli elettori possono esprimere solo un voto di preferenza barrando una croce nello spazio accanto al nome del candidato prescelto.

La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.

Articolo 31

Le elezioni sono comunque valide, quale che sia la percentuale dei votanti.

Articolo 32

La Commissione elettorale è composta da:

- Sindaco del Comune di Mulazzo;
- Responsabile degli Affari Generali;
- Un dipendente del Comune addetto al Servizio elettorale
- o loro delegati.

La Commissione elettorale:

- verifica l'ammissibilità delle candidature e procede ai controlli;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
raccoglie i dati provenienti dai seggi.

Gli interessati possono ricorrere alla Commissione elettorale, contro qualsiasi decisione, entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione.

A fronte di ricorsi la Commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

TITOLO VIII PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Articolo 33

L'elezione avviene tramite metodo proporzionale a scrutinio di lista.

A parità di voti viene eletto il candidato più anziano.

Articolo 34

A risultati definitivi il Sindaco proclama eletto il nuovo CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI. A tal fine copia del verbale delle operazioni di voto deve essere trasmesso al Sindaco entro due giorni dal termine delle operazioni elettorali.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Il Consiglio comunale dei Giovani può proporre, con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri componenti, la modifica del presente regolamento all'Amministrazione comunale. La proposta deve indicare le parti del regolamento che si chiede di modificare.